



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze

Servizio Centrale Demanio e Patrimonio

Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Sassari

Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Tempio Olbia

Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Oristano, Nuoro e Medio Campidano

PROT. N. 16451

DETERMINAZIONE INTERDIRETTORIALE N. 786 DEL 10.05.2012

ORDINANZA BALNEARE 2012

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ESERCITABILI SUL DEMANIO MARITTIMO

I Direttori dei Servizi

- VISTO l'articolo 105 del decreto legislativo 31/03/1998, n. 112, così come modificato dall'art. 9 della legge 16/03/2001 n. 88, in materia di "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- VISTO il decreto legislativo 17/04/2001 n. 234, recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del Capo I della legge n. 59 del 1997";
- VISTA la Direttiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2006 relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE;
- VISTO il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Servizio Centrale del Demanio e Patrimonio
Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Sassari
Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Tempio Olbia
Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Oristano, Nuoro e Medio Campidano

- VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010, “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione”;
- VISTO il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di esecuzione (navigazione marittima);
- VISTA la legge regionale 11/10/1985, n. 23 ed, in particolare, l’art. 29, in base al quale le Amministrazioni comunali, il cui territorio comprenda zone costiere, devono dotarsi di un piano che individui i necessari accessi pubblici al mare mediante opportuni tracciati viari e pedonali;
- VISTA la legge 05/02/1992, n. 104, relativa all’assistenza, all’integrazione sociale ed ai diritti delle persone disabili;
- VISTO il Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79, articolo 30 (Turismo con animali al seguito);
- VISTO il decreto legislativo 31/03/1998, n. 114, avente ad oggetto: “Riforma della disciplina relativa al commercio a norma dell’art. 4, comma 4 della L. 15/03/1997, n. 59”;
- VISTA la legge 08/07/2003, n. 172 contenente disposizioni per il riordino della nautica da diporto e del turismo nautico;
- VISTO il decreto legislativo 18/07/2005, n. 171 recante Codice della nautica da diporto;
- VISTO il decreto ministeriale 29/07/2008, n. 146, Regolamento di attuazione dell’art. 65 del sopra citato decreto legislativo n. 171/2005;
- VISTO il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, rubricato “Norme in materia ambientale”, e successive modificazioni ed integrazioni;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Servizio Centrale del Demanio e Patrimonio
Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Sassari
Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Tempio Olbia
Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Oristano, Nuoro e Medio Campidano

- VISTI la legge 24/11/1981, n. 689, e il decreto legislativo 30/12/1999, n. 507, recante "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25/06/1999, n. 205";
- VISTO il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella L. 22 dicembre 2011, n. 214, con particolare riferimento all'art. 34 recante norme finalizzate alla liberalizzazione delle attività economiche ed alla eliminazione dei controlli ex ante;
- VISTA la Legge Comunitaria 2010 recante Norme per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee, Legge 15 dicembre 2011, n. 217, (in G.U. n. 1 del 2 gennaio 2012), con particolare riferimento all'art. 11, 6° comma;
- VISTA la legge regionale 18/05/2006, n. 5, recante norme in materia di commercio;
- VISTA la legge regionale 12/06/2006, n. 9, recante "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali", con particolare riferimento agli artt. 40 e 41;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 25/42 del 01/07/2010, recante "Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9. Atto generale di indirizzo concernente: Direttive per la redazione del Piano di Utilizzo dei Litorali (PUL) e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo", di seguito, per brevità, Direttive PUL;
- VISTA la legge regionale 13/11/1998, n. 31;
- VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 28 aprile 2005, 66, recante "Ridefinizione dei Servizi delle Direzioni Generali della Presidenza della Regione e degli Assessorati, loro denominazione, compiti e dipendenza funzionale – Rideterminazioni posizioni dirigenziali di Staff e Ispettive", come integrato con D.P.G.R. 20 giugno 2005, n.89;
- DATO ATTO che, per effetto del succitato decreto, l'assetto organizzativo per l'esercizio delle competenze in materia di Demanio Marittimo è demandato a quattro Servizi del demanio e patrimonio:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Servizio Centrale del Demanio e Patrimonio
Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Sassari
Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Tempio Olbia
Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Oristano, Nuoro e Medio Campidano

- Servizio centrale di Cagliari, competente per il territorio delle nuove Province di Cagliari, Ogliastra e Sulcis-Iglesiente (dal Comune di Buggerru al Comune di Baunei);
- Servizio territoriale di Sassari, competente per il territorio della Provincia di Sassari (dal Comune di Villanova Monteleone al Comune di Valledoria);
- Servizio territoriale di Tempio-Olbia, competente per il territorio della Provincia di Olbia-Tempio (dal Comune di Badesi al Comune di Budoni);
- Servizio territoriale di Oristano, Nuoro e Medio Campidano competente per il territorio delle Province di Oristano, Nuoro e Medio Campidano (dal Comune di Arbus al Comune di Bosa e dal Comune di Dorgali al Comune di Posada);

VISTA la determinazione interdirettoriale 29/12/2003, n. 2220/D, recante disposizioni per la disciplina delle concessioni demaniali marittime ed in particolare l'art. 2, che prevede il sostegno finanziario ai Comuni, mediante trasferimento del sovracanone corrisposto dai concessionari, per l'apprestamento dei servizi essenziali afferenti il demanio marittimo;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 27/7 del 13/05/2008, recante "Indirizzi urgenti per la gestione della fascia costiera";

CONSIDERATO che, qualora dovesse trattarsi di aree ricadenti in ambiti SIC o similari, comunque assoggettati a forme di tutela speciale, le Amministrazioni comunali dovranno osservare le prescrizioni ed indirizzi allegati al decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente 11 maggio 2010, n. 11 recante: "Approvazione del Piano di gestione del SIC ITB031104 Media Valle del Tirso e Altopiano di Abbasanta – Rio Siddu" (pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 18 del 14 giugno 2010) che costituiscono, tra l'altro, misure di carattere generale che devono essere recepite da tutti i piani di gestione, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della D.P.R. n. 357/1997 come modificato ed integrato dal D.P.R. n. 120/2003, al fine di evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Servizio Centrale del Demanio e Patrimonio
Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Sassari
Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Tempio Olbia
Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Oristano, Nuoro e Medio Campidano

- RITENUTO** necessario disciplinare l'esercizio delle attività balneari e l'uso del demanio marittimo e del mare territoriale della Regione Sardegna, specificando nel contempo le funzioni assunte dalle amministrazioni comunali in attuazione della legge regionale 12/06/2006, n. 9;
- EVIDENZIATO** che le norme specifiche per la disciplina dell'esercizio delle attività balneari, per gli aspetti connessi all'apprestamento dei servizi di salvataggio e di primo soccorso ed alla sicurezza per la balneazione dei fruitori delle spiagge saranno emanate dalle competenti Capitanerie di Porto;
- DATO ATTO** che, per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, restano salve le disposizioni delle normative in materia,

DETERMINANO

ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

- a)** La stagione balneare è di norma compresa tra il 1° maggio ed il 31 ottobre di ogni anno.
- b)** Le eventuali ulteriori aperture degli stabilimenti per tutte o parte delle attività esercitate sul demanio marittimo, previste in periodi antecedenti o successivi a quelli indicati alla lettera che precede (1° maggio – 31 ottobre), possono essere liberamente effettuate dai titolari di concessioni demaniali marittime con finalità turistico balneare previa semplice comunicazione concernente la prosecuzione dell'attività da effettuarsi, secondo le competenze rispettivamente attribuite dagli artt. 4 e 5 della Deliberazione della Giunta regionale 25/42 del 1° luglio 2010, al Comune ovvero ai competenti Servizi del Demanio e Patrimonio dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Servizio Centrale del Demanio e Patrimonio
Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Sassari
Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Tempio Olbia
Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Oristano, Nuoro e Medio Campidano

- c) Al fine di garantire la protezione della salute umana, in attuazione del D.Lgs 116/08 e del Decreto 30 marzo 2010, devono essere applicate, da parte di Regione, Comuni, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS) e ASL-Servizi Igiene Pubblica (ASL-S.I.P.), tutte le disposizioni contenute nella citata normativa, nella presente determinazione e quelle contenute nella "Circolare Regionale per la Stagione Balneare 2012" disponibile nel portale regionale della balneazione, all'indirizzo <http://www.sardegnaambiente.it/balneazione>;
- d) Per le medesime finalità, in attuazione del D.Lgs n. 116/08 e del Decreto 30 marzo 2010, ARPAS ed ASL-Servizi di Igiene Pubblica effettueranno le analisi sulle acque di balneazione con frequenza stabilita dal decreto, nel periodo dal 1 aprile al 30 settembre, secondo il calendario di monitoraggio trasmesso al Ministero della Salute e disponibile sul citato portale regionale della balneazione;
- e) Durante il periodo di cui alla precedente lettera a), devono funzionare, presso le strutture balneari e gli impianti, i servizi di salvataggio secondo quanto indicato al successivo articolo 4. I servizi di salvataggio dovranno essere garantiti dagli esercenti di servizi alla balneazione, anche in riferimento alle attività di noleggio di attrezzature. Qualora gli stabilimenti balneari intendano, prima o dopo il periodo fissato nella lettera a), rimanere aperti esclusivamente per elioterapia, non sono tenuti ad assicurare il servizio di salvataggio, ma dovranno rimanere esposti, oltre alla bandiera rossa, cartelli in diverse lingue recanti il seguente avviso "STABILIMENTO APERTO ESCLUSIVAMENTE PER ELIOTERAPIA – SPIAGGIA SPROVVISTA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO" salvo diverse modalità e prescrizioni date dalla competente Capitaneria di Porto;
- f) I titolari di concessioni demaniali ed i Comuni, per le spiagge libere, ovvero tratti di spiaggia libera, sono tenuti ad esporre cartelli indicanti i principali obblighi e divieti della presente ordinanza, in diverse lingue anche sotto forma d'icone facilmente comprensibili;
- g) Per esigenze di tutela del litorale, in tutti i mesi dell'anno, è vietato l'accesso alle spiagge di veicoli di qualsiasi genere, ad eccezione di quelli destinati al soccorso e a quelli specificatamente autorizzati dalle competenti amministrazioni comunali per le



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Servizio Centrale del Demanio e Patrimonio
Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Sassari
Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Tempio Olbia
Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Oristano, Nuoro e Medio Campidano

operazioni di pulizia dei tratti di spiaggia in concessione, di montaggio e smontaggio delle strutture dedicate alla balneazione e di approvvigionamento delle strutture destinate a somministrazione di alimenti e bevande. Si precisa che l’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione al transito nelle spiagge di veicoli gommati, rientrano fra le competenze trasferite alle amministrazioni comunali, alle quali dovrà essere presentata motivata istanza;

- h)** È consentito l’accesso alle spiagge con i mezzi a propulsione elettrica appositamente ideati per consentire agli utenti diversamente abili autonomia di movimento;

ART. 2

ACCESSO AGLI UTENTI DIVERSAMENTE ABILI , PULIZIA, SERVIZI IGIENICI E PRIMO SOCCORSO NELLE SPIAGGE LIBERE

- a) Nelle spiagge libere, ovvero tratti di spiaggia libera, l’igiene, la pulizia, i servizi igienici e di primo soccorso, nonché l’accesso agli utenti diversamente abili devono essere assicurati dalle Amministrazioni comunali.

Al fine di garantire un efficiente servizio di primo soccorso, i Comuni sono autorizzati al posizionamento di torrette di avvistamento, previa acquisizione delle autorizzazioni previste dalla legge;

Nelle spiagge libere, ovvero nei tratti di spiaggia libera, nelle quali non viene garantito il servizio di salvamento, i Comuni devono predisporre adeguata segnaletica, da posizionare in luoghi ben visibili e redatta in diverse lingue, sulla base delle prescrizioni emanate nelle Ordinanze di sicurezza balneare delle Capitanerie di Porto territorialmente competenti, riportante la seguente dicitura – “ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO”.

Fatti salvi i divieti di cui al successivo art. 3, i Comuni, per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere ovvero tratti di spiaggia libera, ed i concessionari frontisti sono tenuti a segnalare, mediante una linea di gavitelli di colore rosso/arancione o bianco, posti a distanza non superiore a mt 100 l’uno dall’altro e parallelamente alla linea di battigia, i limiti della zona di mare riservata alla balneazione.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Servizio Centrale del Demanio e Patrimonio
Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Sassari
Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Tempio Olbia
Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Oristano, Nuoro e Medio Campidano

Qualora le menzionate amministrazioni comunali non provvedano in tal senso, devono apporre sulle spiagge adeguata segnaletica da posizionare in luoghi ben visibili e redatta in diverse lingue, riportante la seguente dicitura: "ATTENZIONE – LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE NON SEGNALATO". Nelle zone di mare, ove il fondale, nel tratto di 50 metri dalla battigia, presenti pericoli per buche, dislivelli improvvisi legati ad eccezionali eventi meteorologici, ostacoli sommersi, etc., i Comuni, per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere ovvero tratti di spiaggia libera, ed i concessionari frontisti, devono, a loro cura e spese, segnalare detti pericoli mediante appositi cartelli bifacciali a forma triangolare, infissi sul fondo marino e riportanti, in diverse lingue, la/e seguente/i dicitura/e: "ACQUE ALTE", "OSTACOLO SUL FONDO", ovvero "PERICOLI GENERICI". Qualora non sia possibile l'infissione sul fondo marino dei menzionati cartelli, questi dovranno essere infissi sulla battigia, sulla perpendicolare del pericolo da segnalare con l'indicazione della distanza del medesimo dalla riva.

- b) è vietato l'abbandono, l'interramento e la discarica, sia a terra che a mare, di ogni tipo di rifiuto e/o altri materiali;
- c) al fine di garantire il buono stato delle aree limitrofe alle zone demaniali marittime assentite in concessione, i concessionari hanno l'obbligo di curarne la pulizia e di posizionare appositi contenitori di rifiuti.

ART. 3

PRESCRIZIONI ESTESE ALL'INTERO TERRITORIO DELLA SARDEGNA SULL'USO DELLE SPIAGGE E DEGLI SPECCHI ACQUEI ANTISTANTI

Sulle spiagge e negli specchi acquei

E' VIETATO

- a) lasciare natanti in sosta, qualora ciò comporti intralcio allo svolgimento delle attività balneari, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;
- b) lasciare, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Servizio Centrale del Demanio e Patrimonio
Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Sassari
Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Tempio Olbia
Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Oristano, Nuoro e Medio Campidano

- c) occupare con ombrelloni, sedie a sdraio, sedie, sgabelli ecc. ..., nonché natanti, la fascia di metri 5 dalla battigia, che è destinata esclusivamente al libero transito. Tale disposizione non si applica ai mezzi di soccorso. La distanza di cui sopra è riferita al livello medio marino estivo e non alla linea di bassa marea;
- d) campeggiare con roulotte, campers, tende da campeggio o altre attrezzature simili;
- e) transitare e/o sostare con automezzi, motocicli, ciclomotori e veicoli di ogni genere; ad eccezione dei mezzi destinati alla pulizia delle spiagge, al soccorso, altri mezzi specificamente autorizzati ed i mezzi di cui al precedente articolo 1 lett. h). Tale divieto vige per tutto l'anno solare.

E' sempre vietata la sosta e/o l'occupazione, ancorché temporanea, il calpestio delle dune e della relativa vegetazione. Per dune si intendono accumuli sabbiosi situati nell'area retrostante la spiaggia, disposti parallelamente alla linea di costa, di forma irregolare dipendente dalla direzione dei venti dominanti. Nelle dune indicate con appositi segnali è interdetto il transito e l'attraversamento;

- f) praticare qualsiasi gioco ed attività sportiva (ad es. calcio o calcetto, tennis da spiaggia, pallavolo, bocce, ecc...) se può derivarne danno, o molestia alle persone, o turbativa alla pubblica quiete. Detti giochi ed attività potranno essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari o dalle Amministrazioni Comunali;
- g) durante la stagione balneare, transitare o trattenersi con qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio. Sono esclusi dal divieto le unità cinofile da salvataggio munite di brevetto per il salvataggio rilasciato dalla Scuola Italiana Cani Salvataggio (SICS), nonché le unità cinofile da salvataggio munite di brevetto per il cane e brevetto per il salvamento (della Società Nazionale di Salvamento) per il conduttore rilasciato dall' U.C.I.S. unità Cinofile Italiane di soccorso. Le unità Cinofile durante i servizi devono essere munite di tessera di riconoscimento dell'Associazione di appartenenza, censita presso il Registro Regionale del Volontariato. Sono altresì esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti ed i cani condotti al guinzaglio dal personale addetto alla sorveglianza degli stabilimenti balneari nelle ore di chiusura. Le Amministrazioni Comunali dovranno, anche in forma consorziata fra comuni



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Servizio Centrale del Demanio e Patrimonio
Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Sassari
Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Tempio Olbia
Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Oristano, Nuoro e Medio Campidano

costieri limitrofi, e salve le autorizzazioni di competenza di altre Pubbliche Amministrazioni, individuare apposite zone di litorale, nelle quali consentire l'accesso anche agli animali.

Le Amministrazioni Comunali dovranno delimitare e segnalare adeguatamente tali aree e dovranno garantirne la pulizia. Le Amministrazioni Comunali vigileranno, altresì, affinché i proprietari degli animali rispettino l'ordinanza del Ministero della Salute del 12.12.2006 e l'ulteriore normativa vigente in materia;

- h) utilizzare apparecchi di diffusione sonora, regolati a volume eccessivo, negli orari in cui potrebbe essere arrecato disturbo alla quiete pubblica, da definire con ordinanza del sindaco territorialmente competente;
- i) organizzare attività di spettacolo e di intrattenimento a carattere temporaneo, manifestazioni ricreative e nautiche ed esercitare qualunque attività a scopo di lucro (commercio in forma fissa o itinerante, fotografia, attività promozionali, ecc...) senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione competente; qualora le attività di intrattenimento prevedano il montaggio di strutture gonfiabili e/o attrezzature di altezza superiore ai 4 mt ricomprese nell'elenco delle attività spettacolari, degli intrattenimenti e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante di cui all'art. 4 della legge n. 337/1968, il relativo utilizzo è disciplinato dalla normativa vigente in materia;
- j) gettare a mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere;
- k) spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità;
- l) utilizzare sapone e shampoo;
- m) introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili in difformità alle vigenti norme di sicurezza;
- n) effettuare pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo, mediante distribuzione di manifestini e lancio degli stessi, anche a mezzo di aerei;
- o) sorvolare le spiagge con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato, per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (1.000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Servizio Centrale del Demanio e Patrimonio
Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Sassari
Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Tempio Olbia
Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Oristano, Nuoro e Medio Campidano

- p) pescare da terra con qualsiasi attrezzo (lenze, canne, coppo, rezzaglio, ecc...) nelle zone destinate alla balneazione, dall'alba al tramonto;
- q) accendere fuochi e svolgere attività pirotecniche in assenza delle prescritte autorizzazioni delle Autorità competenti (Comune – Autorità Marittima statale – Autorità di P.S. locale, etc.);
- r) è vietata la balneazione, l'ormeggio e l'ancoraggio di natanti nelle zone adibite a corridoi di lancio/atterraggio adeguatamente segnalati. E' consentito l'ancoraggio all'interno dei citati corridoi per il tempo strettamente necessario a consentire l'imbarco o lo sbarco in sicurezza delle persone dirette a (o provenienti da) terra;
- s) nelle zone di cui alla lett. r) del presente articolo è consentito il transito a remi od a lento moto, con velocità massima di 3 nodi;
- t) per la tutela degli ambiti dedicati alla balneazione, non verranno rilasciate ulteriori autorizzazioni per il posizionamento di gavitelli negli specchi acquei prospicienti le spiagge o le coste rocciose entro i limiti delle acque destinate alla balneazione, stabiliti nelle ordinanze di sicurezza balneare adottate dalle Capitanerie di Porto territorialmente competenti;

Potrà essere autorizzato il posizionamento stagionale di gavitelli, a favore di titolari di concessione demaniale con finalità turistico-ricreativo, per l'ormeggio dei mezzi di sicurezza per unità di salvamento o assistenza alla balneazione, diving, per un massimo di tre gavitelli, da posizionare oltre i limiti delle acque dedicate alla balneazione;

Potrà essere autorizzato il posizionamento stagionale di un solo parco giochi acquatici nello specchio acqueo antistante le spiagge di lunghezza superiore ai 300 metri. Sarà ammessa al massimo una struttura ogni 1500 metri di linea di spiaggia. Esso dovrà essere delimitato con cavi tarozzati e indicato con apposite segnalazioni. Previa valutazione di particolari esigenze, potranno essere autorizzati, di concerto con gli organismi preposti, interventi ricadenti nell'arcipelago di La Maddalena;

In merito al commercio in forma itinerante si precisa che il medesimo può avvenire:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Servizio Centrale del Demanio e Patrimonio
Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Sassari
Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Tempio Olbia
Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Oristano, Nuoro e Medio Campidano

- esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 ottobre di ogni anno;
- esclusivamente a piedi o con l'uso di veicoli a braccia, di ridotte dimensioni e, se trattasi di area marina protetta, previa acquisizione del parere favorevole dell'Ente gestore della medesima;
- senza ausili musicali o di amplificazione, né diffusori acustici di alcun genere e senza recare comunque disturbo alla quiete pubblica;
- nel rispetto delle norme nazionali e regionali che tutelano la salute pubblica;
- solo da commercianti regolarmente autorizzati ad operare sul demanio marittimo dalle Amministrazioni Comunali territorialmente competenti, a termini dell'art. 68 del Codice della Navigazione.

ART. 4

DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE DESTINATE A NOLEGGIO ATTREZZATURE DA SPIAGGIA E A STABILIMENTI BALNEARI

Sono aree scoperte attrezzate per la balneazione le aree demaniali marittime in concessione nelle quali vengono offerti servizi legati alla balneazione e/o all'elioterapia (noleggio ombrelloni, lettini, sdraio ecc.)

Sono strutture o stabilimenti balneari le aree demaniali marittime in concessione nelle quali sono ubicate pertinenze demaniali marittime e/o strutture di difficile o di facile rimozione, allo scopo di fornire servizi per la balneazione e/o elioterapia (posizionamento e noleggio attrezzature balneari, eventuale struttura destinata ad attività di ristorazione-bar riservata ai clienti dello stabilimento ecc.).

L'orario di chiusura degli esercizi ubicati sul demanio marittimo, destinati ad attività di intrattenimento, ristorazione e bar è quello stabilito per gli esercizi ubicati nel territorio comunale nel rispetto delle norme vigenti delle prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria e di inquinamento acustico.

- A) Fermo quanto sopra i concessionari sono, inoltre, tenuti a rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Servizio Centrale del Demanio e Patrimonio
Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Sassari
Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Tempio Olbia
Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Oristano, Nuoro e Medio Campidano

- attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio con le modalità indicate, laddove adottate, nei programmi di previsione e prevenzione del rischio balneare redatti dalle province ed in conformità alle indicazioni fornite dalla competente Capitaneria di Porto;
- rispettare i vigenti contratti collettivi nazionali di categoria, relativamente all'organizzazione dei servizi ed all'espletamento delle attività oggetto della concessione;
- esporre in luogo ben visibile al pubblico copia della presente ordinanza nonché le tariffe applicate per i servizi resi;
- curare la perfetta manutenzione e la pulizia delle aree in concessione e delle aree limitrofe fino al battente del mare nel rispetto delle prescrizioni stabilite nella determinazione n. 942 del 7 aprile 2008, richiamata nelle premesse;
- il numero di ombrelloni da posizionare nell'area in concessione deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare devono essere rispettate le distanze minime fra i paletti degli ombrelloni, vale a dire metri 3 tra le file e metri 2,50 fra ombrelloni della stessa fila. Tali distanze sono indicative e potranno essere ridotte in relazione a particolari esigenze accertate dalle amministrazioni competenti, qualora siano riscontrati significativi fenomeni di erosione degli arenili. Inoltre, gli ombrelloni dovranno avere un sicuro ancoraggio al terreno in modo da assicurare adeguata resistenza allo strappo e un dispositivo tale (innesto a baionetta o similare) da rendere solidale la parte superiore con quella inferiore;
- le aree oggetto di concessione devono essere delimitate, fatta salva la fascia dei 5 metri dalla battigia, con sistema a giorno di altezza non superiore a metri 1,00 (per es. paletti di legno distanti tra loro non più di tre metri uniti tra loro da una corda o sagola festonata) o palloni colorati infissi al suolo collocati agli angoli del perimetro dell'area;
- consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione;
- garantire l'accesso a mare ai soggetti portatori di handicap con la predisposizione di idonei percorsi in legno paralleli e perpendicolari rispetto alla battigia. Inoltre, per



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Servizio Centrale del Demanio e Patrimonio
Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Sassari
Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Tempio Olbia
Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Oristano, Nuoro e Medio Campidano

consentire la mobilità dei disabili all'interno delle aree in concessione, i concessionari possono posizionare altri percorsi e piattaforme anche se non contemplati nella concessione. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe a quella in concessione, previa autorizzazione del Comune. Al termine della stagione balneare tutti i percorsi dovranno essere rimossi.

- B) Al verificarsi di qualsiasi circostanza che costituisca pericolo per le persone, sia sulla spiaggia che in acqua, il concessionario dovrà effettuare la relativa segnalazione alla più vicina Autorità Marittima, telefonando al numero di emergenza nazionale **1530** e dovrà prendere ogni possibile, immediato provvedimento a salvaguardia delle persone.
- C) I titolari di concessioni demaniali sono autorizzati, oltre che all'esercizio delle attività necessarie per espletamento dei servizi obbligatori in forza di legge o di provvedimento amministrativo, all'espletamento delle attività oggetto delle relative concessioni e di quelle strettamente connesse, quali il servizio di guardiania e vigilanza.
- D) I titolari di concessioni demaniali marittime:
- prima dell'apertura al pubblico devono acquisire la licenza di esercizio e l'autorizzazione sanitaria nei casi previsti dalla legge, nonchè disporre di congrua dotazione antincendio, nei casi e nel rispetto delle prescrizioni previste dalla specifica normativa in materia;
 - i servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente autorità sanitaria;
 - i servizi igienici per gli utenti diversamente abili, di cui alla Legge n. 104/92, devono essere disponibili presso ogni stabilimento e devono essere dotati di apposita segnaletica arancione riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Servizio Centrale del Demanio e Patrimonio
Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Sassari
Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Tempio Olbia
Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Oristano, Nuoro e Medio Campidano

- è vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico;
- è vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.

ART. 5 LOCAZIONE DI NATANTI DA DIPORTO, TAVOLE A VELA, ACQUASCOOTER E NATANTI SIMILARI

L'attività di locazione di piccoli natanti a remi o a pedali, destinati al diporto dei bagnanti, comunemente denominati jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi a remi ed a pedali e simili, nonché delle moto d'acqua, tavole a vela e piccole unità a vela o a motore, può essere esercitata esclusivamente previa autorizzazione e/o concessione.

Per quanto riguarda gli aspetti inerenti la sicurezza della navigazione, si rinvia alle disposizioni impartite dagli Uffici delle competenti Capitanerie di Porto.

ART. 6 DISPOSIZIONI FINALI

Il responsabile di ogni esercizio ubicato sul demanio marittimo, avente attinenza con le attività balneari, nonché i Comuni per le spiagge libere ovvero i tratti di spiaggia liberi, dovranno esporre la presente determinazione in luogo ben visibile dagli utenti, per tutta la durata della stagione balneare, unitamente alle ordinanze emanate dagli Uffici competenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Per quanto non previsto nella presente ordinanza si richiamano le disposizioni normative vigenti in materia.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza e, a chiunque spetti, di farla osservare.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente determinazione.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Servizio Centrale del Demanio e Patrimonio
Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Sassari
Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Tempio Olbia
Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Oristano, Nuoro e Medio Campidano

Ai sensi degli artt. 2, comma 3, e 3 della L.r. n. 9/2006 e degli artt.5 -punto 6- e 8 dell'allegato alla Deliberazione della Giunta regionale n° 25/42 del 1 luglio 2010, le Amministrazioni comunali esercitano le funzioni di polizia amministrativa e di vigilanza sul demanio marittimo, l'attività sanzionatoria prevista dall'art. 54 del codice della navigazione e la competenza inerente la determinazione dell'indennizzo, ai sensi dell'art. 8 del D.L. 400/1993, quando la condotta abusiva consista nell'occupazione di una superficie scoperta o di una superficie coperta con opere di facile rimozione in assenza o in difformità rispetto al titolo concessorio.

Le Amministrazioni comunali sono, altresì, competenti a ricevere il rapporto, ai sensi dell'art. 17 della L. 24 novembre 1981, n. 689, nell'ipotesi di violazione della presente ordinanza e degli articoli 1161 e 1164 del codice della navigazione

L'importo dovuto dal trasgressore per le sanzioni amministrative pecuniarie, comminate per la violazione dell'ordinanza balneare, deve essere versato sul c/c postale o bancario del comune in cui è accertata la violazione. Se il trasgressore non effettua il pagamento in misura ridotta della sanzione l'agente che ha accertato la violazione deve trasmettere il rapporto di cui all'art. 17 della L. 689/1981 all'Amministrazione comunale titolare del potere sanzionatorio.

Chiunque non osservi le norme stabilite nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso illecito amministrativo ovvero più grave reato, è fatto salve le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito, a seconda delle infrazioni, ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e di ogni pertinente altra disposizione normativa di settore.

Il deposito dei vegetali spiaggiati rimossi in zone diverse da quelle indicate nella determinazione n. 942 del 07/04/2008 del Direttore della Direzione Generale Enti Locali e Finanze, ovvero il loro smaltimento in luoghi diversi da strutture autorizzate è punito secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 152/2006.

La presente determinazione viene trasmessa a tutti i Comuni costieri della Sardegna ed agli Uffici delle Capitanerie di Porto competenti ed all'Ente nazionale per l'assistenza al volo (ENAV) limitatamente al rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 3 lett. o).



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Servizio Centrale del Demanio e Patrimonio
Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Sassari
Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Tempio Olbia
Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Oristano, Nuoro e Medio Campidano

La presente determinazione viene pubblicizzata mediante affissione all'albo Pretorio dei Comuni costieri, mediante inserimento nel sito internet della Regione e mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente determinazione viene trasmessa, per il tramite del Direttore Generale, degli Enti Locali e Finanze, all'Assessore regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 9 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.

I Direttori dei Servizi

Servizio Centrale Demanio e Patrimonio
(dott. Giovanni Pilia)
FIRMATO

Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Sassari
(dott.ssa Anna Paola Fois)
FIRMATO

Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Tempio Olbia
(dott. Giovanni Antonio Carta)
FIRMATO

Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Oristano,
Nuoro e Medio Campidano
(dott.ssa Maria Giovanna Campus)
FIRMATO